



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 782 del 11/05/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA A LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA PERIODO 01/03/2021-28/02/2025. LOTTO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA -IMPRESA I.P.M. GROUP .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 17/12/2020 si approvavano le modalità di scelta del contraente ed il progetto esecutivo e con determinazione n. 76 del 2021 si approvavano il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica per l'affidamento al servizio in oggetto per l'importo a base d'appalto di 1.229.987,92 suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1: Servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio e di sicurezza negli edifici della Provincia di Modena -CUP : G91D20000380003 – CIG 8562399B2C importo a base d'appalto € 579.878,76

Lotto 2: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti anti intrusione e videosorveglianza negli edifici della Provincia di Modena -CUP: G91D20000390003 – CIG 8562582233 importo a base d'appalto € 197.776,80

Lotto 3 : Servizio di manutenzione degli impianti elettrici negli edifici della Provincia di Modena -CUP : G91D20000400003 - CIG 8562650A4E importo a base d'appalto 452.332,36

che venivano affidati, in esito a procedura aperta a lotti a rilevanza europea con Determinazione Dirigenziale n. 298 del 26/02/2021; il lotto 2 e lotto 3 venivano aggiudicati all'impresa **GILC IMPIANTI SRL** con sede in Cernusco s/Naviglio (MI) via Fratelli di Dio n. 2/B C.F. e P. IVA 11174510153 per un importo contrattuale netto di € 125.131,75 di cui € 123.110,95 per il servizio e € 2.020,80 per oneri di sicurezza per il lotto 2 ed € 285.300,71 di cui € 283.067,11 per il servizio ed € 2.233,60 per oneri della sicurezza per il lotto 3 .

Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato consegnato in data 12/04/2021 sotto le riserve di legge.

Con determinazione n.709 del 18/05/2021 si autorizzava il subappalto per il servizio in oggetto (lotto 2) per il periodo aprile 2021/aprile 2022 all'impresa A&T SPA con sede in Modena via P.P. Pasolini 15 C.F./P.IVA 03541260364 per un importo indicato in € 30.000,00 ; con comunicazione inviata successivamente, l'impresa Gilc ha rettificato l'importo di subappalto in € 7.500,00 e , come

confermato dal Direttore dell'esecuzione del contratto si da atto che l'importo effettivamente subappaltato, come da fatture presentate dal subappaltatore, ammonta ad € 7.500,00 e pertanto con il presente atto si possono liberare le somme impegnate con la suddetta determinazione n. 709 come segue:

sul capitolo 4428 (€11.360,94 per il 2021 e € 8.114,96 per il 2022) sul capitolo 4431(€ 742,85 per il 2021 ed € 530,61 per il 2022) sul capitolo 4429 (€ 1021,21 per il 2021 ed € 729,43 per il 2022) per un totale di € 22.500,00, che si rendono disponibili per ulteriori subappalti.

In data 27/04/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 12908 di pari data a termini della quale l'impresa appaltatrice **GLIC IMPIANTI SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare il servizio di manutenzione e controllo funzionalità impianti antintrusione e videosorveglianza fino ad aprile 2024 all'impresa IPM GROUP SRL con sede in Campogalliano (MO) Largo John Lennon 3 Cod. Fisc. e P.IVA 03907890366 per un importo rettificato di € 22.500,00 I.V.A. esclusa, di cui € 750,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi per l'anno 2022 ai capitoli 4428 (per € 6.871,19),4429 (per € 617,64) e 4431 (per € 463,23) e per l'anno 2023 ai capitoli 4428 (per € 9.720,87) 4429 (per € 873,79) e 4431 (per € 655,34) e per l'anno 2024 ai capitoli 4428 (per € 2.849,68),4429 (per € 256,15) e 4431 (per € 192,11).

Poiché la documentazione relativa alla richiesta di subappalto all'impresa I.P.M. GROUP risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione.

In data 03/05/2022 prot. n. 13725 di pari data e con prot.14383 del 06/05/2022 pervenivano le integrazioni richieste.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice ha presentato istanza di iscrizione in data 16/03/2022 nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale"per gli ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 91/2012.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R n.207/2010 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

- che le norme di gara di gara hanno disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dalle norme di gara il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Per il servizio in oggetto tale quota corrisponde ad € 50.052,70; pertanto con il presente subappalto di € 22.500,00 e a seguito del precedente subappalto, come ridotto in premessa, in base all'ammontare effettivo delle prestazioni svolte dal precedente subappaltatore A&T SPA, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 20.052,70.

Si da atto che l'affidatario è iscritto alla competente C.C.I.A.A. con attività prevalente adeguata alle lavorazioni da effettuare, è qualificato nella relativa categoria come da servizi analoghi svolti nel quinquennio antecedente, è in possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui al D.M. 37/2008 lettere A),B)C)D)E)G) e non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

I controlli sulle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, come previsti dal vigente Disciplinare in materia di verifiche e controlli dell'ente, sono attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di dare atto che la subappaltatrice A&T SPA precedentemente autorizzata con determinazione n. 709/2021 ha eseguito minori prestazioni per un importo di € 7.500,00 anziché € 30.000,00 e che conseguentemente alla richiesta di nuovo subappalto pervenuta da parte dell'appaltatore si ritiene di autorizzare l'impresa **G.I.L.C IMPIANTI SRL** con sede in Cernusco s/Naviglio (MI) via Fratelli di Dio n. 2/B C.F. e P. IVA 11174510153 a subappaltare all'impresa **IPM GROUP SRL con sede in Campogalliano (MO) Largo John Lennon 3 Cod. Fisc. e P.IVA 03907890366** il servizio di **manutenzione e controllo funzionalità impianti antintrusione e videosorveglianza fino ad aprile 2024** per un importo di **€ 22.500,00** I.V.A. esclusa di cui € 750,00 per oneri relativi alla sicurezza ;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_31319505 del 04/02/2022 valido fino al 04/06/2022;
- 3) di dare atto che stessa è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta in quanto in possesso dei requisiti special previsti dall'art. 90 del D.PR. 207/10 e dall'allegato XVII del D.Lgs n.50/2016 e delle abilitazioni necessarie previste dal D.M.37/08 e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16;
- 4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti come previsto dal Disciplinare per i controlli dell'ente;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dalle norme di gara il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 7) di modificare l'impegno della somma di € 25.000,00 nei capitoli 4428,4429 e 4431 effettuate in favore di A&T SPA come in premessa specificato, con annullamento in favore della predetta ed impegno a favore dell'impresa I.P.M. GROUP;
- 8) di dare atto che la ditta subappaltatrice IPM GROUP SRL ha presentato istanza di iscrizione in data 16/03/2022 nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" della Prefettura di Modena per gli ulteriori settori di cui all'Ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione post sisma 91/2012.;
- 9) di dare atto che il codice CIG **8562582233** ed il CUP è **G91D20000390003**
- 10) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 20.052,70 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice G.I.L.C IMPIANTI SRL alla Ditta subappaltatrice IPM GROUP SRL, al D.EC e all'U.O. Bilancio e contabilità finanziaria per quanto di rispettiva competenza;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della, Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione, Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)